



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Direttiva concernente la conferma degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2026-2027

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 marzo 2005, n. 40, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
- VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante *“Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”* convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare l’articolo 1-sexies, in base al quale *“a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti”*;
- VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1 recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*, in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 7 che aggiunge il comma 4-bis all’articolo 1 della legge n. 20 del 1994: *«Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»*;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006, ed in particolare l’articolo 19;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale dell’area istruzione e ricerca triennio 2019-2021, sottoscritto in data 7 agosto 2024;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025;
- VISTA la direttiva 13 aprile 2011, n. 30, prot. n. AOODGPER. 3260, registrata alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6, fgl. n. 4, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l'attuazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per la conferma degli incarichi conferiti nell'anno scolastico 2005-2006;
- CONSIDERATA la direttiva n. 11 del 27 marzo 2025 di conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle istituzioni educative per l'a.s. 2025/2026;
- CONSIDERATA pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione al già menzionato articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 per gli incarichi da confermare nell'anno scolastico 2026-2027;

EMANA

la presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. In applicazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
2. La conferma degli incarichi di cui al precedente comma 1 è disciplinata, per l'anno scolastico 2026-2027, dalle disposizioni della presente direttiva.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti territoriali provinciali mediante pubblicazione all'Albo on line a far data dal 28 aprile 2026 diramate a mezzo della rete internet.

Art.2

(Conferma degli incarichi di presidenza)

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all'accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo o in applicazione dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2025-2026, gli stessi possono essere assegnati ad altra scuola o istituto nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 3, comma 2.

Art. 3

(Procedura di assegnazione degli incarichi di presidenza)

1. Il Direttore Generale preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
2. Gli aspiranti alla conferma dell'incarico devono presentare domanda, con modalità telematica, all'Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di



Il Ministro dell'istruzione e del merito

preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 29 aprile al 22 maggio 2026, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotte con la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che impone a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti l'obbligo di stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005-2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti chiedono di essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005.

3. Deve, altresì, essere espressamente indicata l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2025-2026, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati presso istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi chiedono di essere assegnati.
4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell'anno scolastico 2005-2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per garantire la continuità di direzione.
5. Successivamente, si procede all'assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili, secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all'articolo 3, comma 4, della citata Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, sia per coloro la cui attuale sede d'incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.
6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2025-2026 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2005-2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
7. Il Direttore Generale preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell'ambito delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2025-2026 e li invita a scegliere, seguendo l'ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
8. Gli interessati che abbiano ottenuto l'incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale preposto all'Ufficio scolastico regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all'anno scolastico 2005-2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l'ultimo incarico di presidenza, le province nell'ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell'incarico.
9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 è conseguente a quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell'anno scolastico 2025-2026.
10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 325, del decreto legislativo n. 297 del 1994 ovvero di titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

Art. 4

(Disposizioni finali)



Al Ministro dell'istruzione e del merito

1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.
2. Le spese connesse alla nomina degli incarichi di presidenza di cui alla presente direttiva gravano sui seguenti capitoli: 2349/1, 2354/1, 2349/4, 2354/4, 2345/1 (IRAP), 2327/1 (IRAP).

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara